

# SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori

## REGOLAMENTO GENERALE

Via Tripolitania, 30 - 00199 Roma

Ferservizi S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 8.170.000,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. e P. Iva 04207001001- R.E.A. n. 741956

SISTEMI DI  
GESTIONE CERTIFICATI



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



## INDICE

Articolo 1 - Finalità, durata e campo di applicazione .....	3
Articolo 2 - Pubblicità.....	4
Articolo 3 - Definizioni .....	4
Articolo 4 - Condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione.....	5
Articolo 5 - Riferimenti normativi.....	5
Articolo 6 - Classi d'interpello.....	6
Articolo 7 - Soggetti ammessi.....	6
Articolo 8 - Contributo di qualificazione.....	7
Articolo 9 - Istanza di qualificazione e modalità di invio.....	8
Articolo 10 - Requisiti per la qualificazione .....	9
Articolo 10.1 - Requisiti di ordine generale.....	9
Articolo 10.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico professionale .....	10
Articolo 10.3 - Ulteriori condizioni di legalità ed integrità ai fini della qualificazione .....	10
Articolo 11 - Qualificazione dei Consorzi.....	12
Articolo 12 - Documenti e titoli per la qualificazione .....	12
Articolo 12.1 - Documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale.....	12
Articolo 13 - Qualificazione con avvalimento .....	14
Articolo 14 - Grandi imprese e leader di mercato.....	16
Articolo 15 - Esiti della qualificazione .....	17
Articolo 16 - Validità e Rinnovo della Qualificazione.....	18
Articolo 17 - Segnalazione delle variazioni e Monitoraggio della Qualificazione .....	19
Articolo 18 - Trasferimento della qualificazione .....	21
Articolo 19 - Ulteriori provvedimenti adottabili .....	21
Articolo 20 - Monitoraggio delle prestazioni e Vendor Rating.....	25
Articolo 21 - Cancellazione volontaria.....	26
Articolo 22 - Responsabilità dell'operatore economico .....	26
Articolo 23 - Garanzie e manleva .....	27
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali.....	27
Articolo 25 - Foro Competente .....	28
Articolo 26 - Entrata in vigore e disciplina transitoria .....	28



## **Articolo 1 - Finalità, durata e campo di applicazione**

Il presente Regolamento del Sistema di Qualificazione (di seguito “Regolamento”) di Ferservizi S.p.A. (di seguito “Ferservizi”) ha lo scopo di regolare in termini generali i criteri, le modalità di iscrizione e di funzionamento del Sistema istituito da Ferservizi ai sensi dell’art. 168 del D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 (di seguito “Codice Appalti” o “Codice”) e s.m.i.

Il Sistema di Qualificazione (di seguito “Sistema”) è istituito da Ferservizi al fine di preselezionare operatori economici dotati di specifici requisiti d’ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che potranno essere invitati da Ferservizi o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Gli operatori economici che risulteranno iscritti al Sistema di Qualificazione potranno essere considerati automaticamente qualificati anche per l’affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero non soggetti all’applicazione del Codice Appalti.

Il presente Regolamento e il Sistema hanno durata indeterminata.

Il Regolamento e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sono pubblicati sull’Home Page del Portale Acquisti di Ferservizi, raggiungibile al link <https://www.acquistionlineferservizi.it/web/login-ferservizi.html>, nella sezione dedicata al Sistema di Qualificazione.

Il Sistema è articolato in più Sottosistemi, comprendenti una o più categorie merceologiche.

Tali Sottosistemi sono indicati nell’ *“Elenco sottosistemi”* allegato al presente Regolamento, anch’esso reperibile sull’Home Page del Portale Acquisti nella sezione Sistema di Qualificazione.

Gli operatori economici sono iscritti nei singoli Sottosistemi in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle Schede Economiche e Tecniche proprie di ciascun Sottosistema (c.d. “Normativa di Sottosistema”).

In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal presente Regolamento e quanto previsto dalla Normativa del Sottosistema prevale quanto previsto dalla Normativa del Sottosistema.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ferservizi si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti/Enti Aggiudicatori, ovvero di avvalersi – a sua volta – di Sistemi di Qualificazione gestiti da altri



Committenti/Enti Aggiudicatori interni e/o esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

## **Articolo 2 - Pubblicità**

Gli avvisi sull'istituzione ed esistenza dei Sottosistemi, sono pubblicati con le modalità stabilite dall'art. 162 del Codice ovvero mediante avvisi trasmessi – per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici - all'Unione Europea e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, sulla Piattaforma pubblicità a valore legale di ANAC e sull'Home Page del Portale Acquisti di Ferservizi nella sezione Sistema di Qualificazione.

La pubblicazione relativa all'esistenza di ogni singolo Sottosistema viene rinnovata annualmente. Ferservizi si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza di ogni singolo Sottosistema.

Ferservizi si riserva, inoltre, dandone avviso nei modi suindicati e comunque mediante avviso pubblicato sull'Home Page del Portale Acquisti, nella sezione Sistema di Qualificazione, di:

- aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi allegati (anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti necessari per la qualificazione al Sistema);
- porre fine in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi o ad una o più categorie o al Sistema;
- integrare o modificare uno o più Sottosistemi o una o più categorie.

È, pertanto, onere dell'operatore economico verificare lo stato di aggiornamento dei sottosistemi attivi.

## **Articolo 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati si applicano le definizioni che seguono:

**Candidato:** operatore economico che ha presentato Istanza di Qualificazione per uno o più Sottosistemi di Qualificazione;

**Categoria merceologica:** la singola merceologia di specializzazione per la quale può essere richiesta la Qualificazione. Le categorie merceologiche sono suddivise in forniture/servizi/lavori ricomprese nei diversi "Sottosistemi" che compongono il Sistema di Qualificazione;

**Classe d'interpello:** la classe di interpello definisce, per ciascuna categoria merceologica per cui è richiesta la qualificazione, la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'operatore economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno solare. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'operatore economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.



**Istanza di qualificazione:** la candidatura completa di tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni, richiesti dal presente Regolamento e dalla Normativa di ciascun Sottosistema, attraverso la quale i candidati richiedono la Qualificazione ad una o più categorie merceologiche;

**Normativa di Sottosistema (o Normativa):** le Schede Economiche e Tecniche proprie di ciascun Sottosistema;

**Operatore economico:** soggetto (persona fisica o giuridica) che offre sul mercato la prestazione di servizi, la fornitura di beni e la realizzazione di lavori o opere, interessato a presentare Istanza di qualificazione per uno o più Sottosistemi di Qualificazione;

**Qualificato:** operatore economico candidato che ottiene l'iscrizione a uno o più Sottosistemi di Qualificazione per una determinata classe di interpello.

#### **Articolo 4 - Condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione**

L'inoltro dell'Istanza di Qualificazione e il conseguente utilizzo del Portale Acquisti comportano da parte dell'operatore economico l'accettazione di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenute nel presente Regolamento e nei documenti ivi richiamati e loro successive modifiche, nonché, comunque, l'accettazione di quanto portato a conoscenza dell'operatore economico tramite il servizio messaggistica del Portale Acquisti.

Per operare sul Portale Acquisti, l'operatore economico dovrà essere in possesso delle dotazioni informatiche descritte nella sezione denominata "Requisiti minimi HW e SW" disponibile sulla Home Page del Portale Acquisti, nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia.

Nella "*Scheda requisiti informatici*" allegata al presente Regolamento sono riportate le ulteriori informazioni di dettaglio riguardanti le condizioni di utilizzo della Piattaforma informatica di gestione dei Sistemi di Qualificazione.

#### **Articolo 5 - Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento e successive eventuali modifiche e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano le seguenti disposizioni normative:

- D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;



- D. Lgs. 231/01 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300;
- D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 c.d. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” (Libro II, capi da I a IV) e s.m.i.;
- Regolamento EU 679/2016 (“GDPR”);
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

### **Articolo 6 - Classi d'interpello**

A fronte del positivo esito dell'Istanza di qualificazione, viene attribuita all'operatore economico la classe d'interpello per ogni categoria merceologica per la quale è stata richiesta la qualificazione, secondo quanto indicato nella Normativa di ciascun Sottosistema.

La classe di interpello assegnata verrà comunicata unitamente all'esito dell'istanza di qualificazione.

La classe di interpello assegnata può essere saturata al verificarsi in subordine di uno dei seguenti due casi:

- raggiungimento di un fatturato specifico/importo delle prestazioni annuo<sup>1</sup> con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello;
- raggiungimento di un importo cumulato annuale presunto degli affidamenti per la specifica categoria merceologica con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello.

I soggetti qualificati possono ricevere affidamenti fino a saturazione della classe di interpello. Ferservizi si riserva comunque la facoltà di affidare contratti al medesimo operatore economico oltre il limite della classe di interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'operatore economico sulla base delle prestazioni effettivamente richieste. Il calcolo della classe di Interpello e le varie classificazioni sono descritte all'interno di ciascuna Normativa di Sottosistema.

### **Articolo 7 - Soggetti ammessi**

---

<sup>1</sup> Si intende anno solare



Possono accedere al processo di qualificazione:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- e) i soggetti di cui all'art. 66 comma 1, del Codice ad eccezione dei consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, e raggruppamenti temporanei;
- f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- g) altri soggetti eventualmente indicati nella Normativa del singolo Sottosistema.

I suddetti soggetti sono ammessi a presentare istanza se siano stabiliti o abbiano sedi produttive in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammessi a presentare Istanza:

- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 65, comma 2, lett. e);
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) e GEIE.

### **Articolo 8 - Contributo di qualificazione**

L'avvio del procedimento di qualificazione, ovvero di rinnovo triennale di una qualificazione già esistente, è subordinato alla ricezione della ricevuta attestante l'avvenuto versamento a Ferservizi, da parte del candidato, di un contributo di qualificazione a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative, come di seguito specificato.

L'importo del contributo di qualificazione è indicato nella Normativa di ciascun Sottosistema mentre le istruzioni per il versamento sono disponibili all'interno del questionario on line di ciascuna categoria.

Il contributo di qualificazione ha validità triennale e deve essere versato per ciascuna categoria merceologica per cui si richiede la qualificazione.

Potrà essere richiesta l'integrazione del contributo di qualificazione qualora risulti necessario procedere con le visite ispettive.



La richiesta di contributo sarà comunicata preventivamente da Ferservizi all'operatore economico qualificato, unitamente alla documentazione da presentare e ai dati di programmazione della visita. Quest'ultima sarà eseguita solo dopo aver ricevuto evidenza del versamento, in assenza del quale si procederà al provvedimento di sospensione della qualificazione.

Il contributo di qualificazione non potrà essere in alcun modo rimborsato, in particolare se:

- Ferservizi abbia avviato l'iter di qualificazione oppure, se durante l'analisi della documentazione, abbia appurato la carenza di uno dei requisiti obbligatori richiesti in capo all'operatore economico, e abbia disposto il diniego alla qualificazione;
- Ferservizi abbia avviato l'iter di qualificazione, e solo successivamente l'operatore economico abbia comunicato la volontà di rinunciare all'iscrizione.

In caso di errore da parte dell'operatore economico nella selezione della categoria merceologica di interesse, Ferservizi si riserva la facoltà di permettere l'utilizzo del contributo di qualificazione - già versato per la categoria errata - per la categoria corretta, purché i documenti prodotti dall'operatore economico e già oggetto di analisi siano i medesimi.

#### **Articolo 9 - Istanza di qualificazione e modalità di invio**

Il candidato deve inoltrare la propria Istanza avvalendosi esclusivamente del Portale Acquisti di cui all'Articolo 4 del presente Regolamento.

Nello specifico l'operatore economico deve:

- registrarsi al Portale Acquisti di Ferservizi, inserendo le informazioni sull'azienda;
- selezionare le categorie merceologiche ricomprese nei diversi "Sottosistemi" per le quali intende richiedere la qualificazione, seguendo le istruzioni presenti nella Home Page del Portale Acquisti nella sezione *Istruzioni - Istruzioni per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione*;
- inoltrare la propria Istanza di qualificazione attraverso l'apposita funzionalità del Portale.

L'**Istanza di qualificazione** consta dei seguenti elementi:

- a) Domanda di Iscrizione, disponibile nel questionario on line, con la quale si richiede la qualificazione;
- b) Attestazione di versamento del contributo di cui al precedente art. 8;
- c) Documenti richiamati nel presente Regolamento, nella Normativa di ciascun Sottosistema, nonché quelli eventualmente previsti nel questionario di categoria on line, presente sul Portale Acquisti.

Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) devono essere sottoscritti con firma digitale del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di apposita procura (in tal caso



deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale).

### **Articolo 10 - Requisiti per la qualificazione**

Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente articolo 7 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati, nonché di quelli richiesti dalla Normativa di Sottosistema ed eventuali allegati ai predetti documenti.

Detti requisiti costituiscono i requisiti obbligatori per la qualificazione.

La carenza in capo all'operatore economico di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporta il diniego della qualificazione. In tal caso si rammenta, come precisato al precedente art. 8, che il contributo di qualificazione versato non è rimborsabile.

#### **Articolo 10.1 - Requisiti di ordine generale**

L'operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti d'ordine generale previsti dagli artt. 94, 95, 98 del Codice, ad esclusione dei requisiti previsti dall'art. 94, comma 5 lettera c) e dall'art. 95, comma 1, lettere b), c) e d).

Costituiscono, altresì, motivi di esclusione quelli indicati nell'atto redatto ai sensi dell'art. 169, comma 1, del Codice Appalti pubblicato sul sito [www.gare.ferservizi.it](http://www.gare.ferservizi.it) nella sezione Documenti, contenente l'elenco delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98.

I documenti per attestare l'assenza dei motivi di esclusione sono elencati al successivo art. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, Ferservizi ne dà segnalazione all'ANAC per le determinazioni di conseguenza.

In caso di Consorzi stabili, i requisiti di ordine generale nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui sopra, devono essere posseduti anche dalle consorziate che eventualmente prestano i requisiti.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale non consente la qualificazione del candidato.

L'operatore economico deve, altresì, fornire informazioni atte ad identificare la persona fisica o giuridica o società che detiene la proprietà effettiva dell'impresa stessa (ad esempio: società fiduciarie, holding estere, società off shore, etc), dando evidenza dell'assetto proprietario tramite la compilazione della "*Dichiarazione catena di controllo e Titolare Effettivo*" allegata al presente Regolamento. Tale dichiarazione deve essere resa dal candidato, dall'eventuale



ausiliaria, nonché, in caso di consorzi stabili, anche dalle consorziate che eventualmente prestano i requisiti.

L'incompletezza delle suddette dichiarazioni/informazioni non consente di ritenere completa la documentazione per la qualificazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 primo periodo.

### **Articolo 10.2 - Requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnico professionale**

I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla capacità tecnico professionale sono quelli indicati nella Normativa di ciascun Sottosistema alla quale si rinvia.

Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria si rinvia altresì a quanto previsto nella "Scheda requisiti di affidabilità Economico Finanziaria" e "Procedura di valutazione economico-finanziaria" e suoi allegati, annessi al presente Regolamento.

Tutte le necessarie informazioni riguardanti la Politica di Sostenibilità del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sono disponibili al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it>, nella sezione "Sostenibilità". Nel sito di Ferservizi [www.ferservizi.it](http://www.ferservizi.it) sono inoltre disponibili le informazioni riguardanti le Politiche della stessa in materia di ambiente, qualità e sicurezza.

### **Articolo 10.3 - Ulteriori condizioni di legalità ed integrità ai fini della qualificazione**

Il candidato, ovvero l'impresa ausiliaria, ovvero le imprese consorziate che eventualmente prestano i requisiti (nel caso di consorzio stabile), tramite la presentazione della "*Dichiarazione ulteriori condizioni di legalità ed integrità*" allegata al presente Regolamento dichiara/no e garantisce/ono:

- (a) di aver preso visione del **Codice Etico** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, disponibile all'indirizzo internet <http://www.ferservizi.it> sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Ferservizi S.p.a., ("Modello 231"), che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
- (b) di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex **D.lgs. n. 231/2001** di Ferservizi S.p.a., disponibile all'indirizzo internet <http://www.ferservizi.it> sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica, compliance e integrità", sottosezione "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", che può essere scaricato e stampato on-line o



di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

- (c) di aver preso visione della **Policy Anti-Corruption** disponibile all'indirizzo internet <http://www.ferservizi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
- (d) di aver preso visione dell'**Anti Bribery&Corruption Management System di Ferservizi SpA**, disponibile all'indirizzo internet <http://www.ferservizi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità", che può essere scaricata e stampata on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia elettronica, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;
- e) di aver preso visione delle Condizioni Generali di Contratto disponibili all'indirizzo internet del Portale Acquisti di Ferservizi - <http://www.acquisitionline.ferservizi.it> - (Homepage – Portale Acquisti Ferservizi – Le Regole del Gruppo) e di averne ben compresi, accettandoli, i principi, i contenuti e le finalità.

In caso di violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni sopra indicate, nonché di mancato rispetto degli impegni di cui al successivo art. 22 comma 1, punti 1), 2) e 3), Ferservizi avrà diritto di revocare la qualifica e risolvere i contratti vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Eventuali segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto al successivo art. 22, comma 1, punti 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati all'indirizzo internet <http://www.ferservizi.it>, sezione "Chi Siamo", sottosezione "Etica Compliance e integrità" nella sezione "La gestione delle segnalazioni".

Il candidato, tramite la presentazione della "*Dichiarazione ulteriori condizioni di legalità ed integrità*" allegata al presente Regolamento, dichiara inoltre quanto necessario in materia di:

- Non sussistenza/Sussistenza di conflitto di interessi;
- Dichiarazione Legge N. 136 tracciabilità dei flussi finanziari, comprensivo di IBAN (conto bancario dedicato)
- Dichiarazione di ritenuta d'acconto ridotta
- Dichiarazione no doppia imposizione (solo per stranieri che lavorano in Italia).



## **Articolo 11 - Qualificazione dei Consorzi**

I Consorzi stabili sono qualificati sulla base dei requisiti posseduti, in proprio o dalle singole imprese consorziate.

In tal caso i requisiti di ordine generale devono essere attestati oltre che dal Consorzio stesso anche dalle consorziate che contribuiscono alla qualificazione.

I Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane possono iscriversi al Sistema utilizzando i requisiti propri e ove previsti, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. In tal caso i requisiti di ordine generale devono essere attestati dal Consorzio stesso.

Resta fermo che le Consorziato che saranno indicate come esecutrici in occasione della gara, ma che non hanno contribuito alla iscrizione al Sistema di Qualificazione attraverso i propri requisiti, dovranno attestare il possesso dei requisiti di ordine generale in fase di gara.

È consentito ad un operatore economico qualificarsi, nell'ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente nella forma associata di un singolo Consorzio.

## **Articolo 12 - Documenti e titoli per la qualificazione**

I documenti per l'attestazione dei requisiti richiesti per la qualificazione devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 168 comma 5 del Codice Appalti.

Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di certificazione devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilate utilizzando gli appositi modelli allegati al presente Regolamento e alla Normativa di ciascun Sottosistema.

I documenti devono essere resi e sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante o da un procuratore del candidato.

### **Articolo 12.1 - Documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale**

La documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale si compone dei seguenti atti e documenti in corso di validità, resa dal candidato o dall'operatore qualificato,



ovvero dall'impresa ausiliaria, ovvero, in caso di Consorzi stabili, dalle imprese consorziate che eventualmente prestano i requisiti ai fini della qualificazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per un'attività pertinente, anche se non coincidente, con quella del settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione allegato al presente Regolamento ovvero copia del Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, riportante i dati dell'impresa (denominazione, sede, codice fiscale, capitale sociale, estremi dell'atto costitutivo), l'oggetto sociale, l'attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;

- dichiarazione con cui viene attestato di non trovarsi in nessuna delle situazioni che possono comportare l'esclusione dalle procedure di qualificazione o di gara, meglio definite agli artt. 94, 95, 98 e 169 del Codice, ad eccezione di quelle previste dall'art. 94, comma 5 lettera c) e dall'art. 95, comma 1, lettere b), c), d) del Codice.

La dichiarazione, redatta dal Legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello di *“Dichiarazione assenza motivi di esclusione”* allegato al presente Regolamento, s'intende resa dal Legale rappresentante o dal procuratore, anche per conto dei soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice.

In caso di Consorzi, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentata:

1. copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato – o documenti equipollenti;
2. documentazione specifica ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell'atto costitutivo;
3. copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti;



4. nel caso di consorzio stabile, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta conformemente alla *Dichiarazione imprese consorziate* allegata al presente Regolamento, riportante:
- a. l'indicazione delle imprese consorziate che prestano i requisiti richiesti ai fini della qualificazione;
  - b. il dettaglio dei requisiti messi a disposizione dalle suddette consorziate.

In caso di imprese in concordato preventivo o in fase di accesso alla predetta procedura, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti, deve essere presentato:

- copia del decreto di ammissione al concordato con continuità aziendale o della sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione;  
*ovvero*
- il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale oppure domanda di concordato preventivo (c.d. concordato in bianco) o la domanda di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Altri documenti per l'attestazione di specifici requisiti possono essere eventualmente indicati nelle Normative dei singoli Sottosistemi o richiesti da Ferservizi.

Gli operatori economici non stabiliti in Italia potranno presentare certificati e prove documentali contemplate da e-Certis, di cui all'Allegato II.8 paragrafo II del Codice. Per altri tipi di documenti Ferservizi si riserva di chiedere le evidenze probatorie, ricorrendo altresì alla cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

### **Articolo 13 - Qualificazione con avalimento**

Il candidato che presenta l'Istanza di qualificazione ha facoltà di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico professionale avvalendosi della capacità di altri soggetti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 104 del Codice. Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Paesi terzi, secondo quanto previsto dall'art. 69 del Codice.



I requisiti di ordine generale devono essere posseduti sia dal candidato (ausiliato) sia dal soggetto ausiliario.

Non è ammessa la contemporanea qualificazione, per la stessa categoria merceologica, di un soggetto che intenda avvalersi dei requisiti di un soggetto ausiliario e del soggetto ausiliario stesso. Non è ammessa la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un soggetto ausiliario, nel caso in cui tali requisiti o parte di essi abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto.

L'avvalimento è consentito al solo candidato e non anche al soggetto ausiliario. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata).

In caso di ricorso all'avvalimento, il candidato (ausiliato) dovrà pertanto produrre anche la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal candidato (ausiliato) utilizzando il modello *“Dichiarazione Avvalimento Soggetto Richiedente (ausiliato)”* allegato al presente Regolamento, attestante:
  - la volontà di ricorrere all'avvalimento ai fini della qualificazione nel Sottosistema;
  - l'elenco puntuale dei requisiti di cui è carente e di cui intende avvalersi;
  - il soggetto ausiliario di cui intende avvalersi;
  - l'impegno a comunicare a Ferservizi le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento da parte del soggetto ausiliario;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal soggetto ausiliario utilizzando il modello *“Dichiarazione CCLAA”* allegato al presente Regolamento, riportante i dati del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- c) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal soggetto ausiliario utilizzando il modello *“Dichiarazione ulteriori condizioni di legalità e integrità”* allegato al presente Regolamento, secondo quanto riportato al precedente paragrafo 10.1;
- d) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta dal soggetto ausiliario utilizzando il modello *“Dichiarazione assenza motivi di esclusione”* allegato al presente Regolamento, secondo quanto riportato al precedente paragrafo 12.1;
- e) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal soggetto ausiliario, utilizzando il modello *“Dichiarazione Avvalimento Soggetto ausiliario”* allegato al presente Regolamento, con cui:



- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti oggetto di avvalimento;
  - assume l'obbligo verso il candidato e verso Ferservizi di mettere a disposizione le risorse oggetto dell'avvalimento in favore del candidato (ausiliato) per tutto il periodo di validità della qualificazione. Si impegna a comunicare a Ferservizi, entro 30 giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse oggetto di avvalimento in favore del candidato (ausiliato) nonché ogni altra variazione relativa ai requisiti di cui all'Articolo 10;
  - attesta che, ai fini dell'inserimento nei Sottosistemi di qualificazione istituiti da Ferservizi, i requisiti del medesimo soggetto ausiliario non sono stati oggetto di avvalimento a favore di altre imprese iscritte nei Sottosistemi di qualificazione di Ferservizi da parte di più di un soggetto richiedente;
  - acconsente al trattamento dei dati personali;
- f) una dichiarazione congiunta del candidato (ausiliato) e del soggetto ausiliario, redatta utilizzando il modello “*Dichiarazione Congiunta avvalimento*” allegato al presente Regolamento, con cui i predetti soggetti:
- si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Ferservizi in relazione alle prestazioni di cui alle Categorie merceologiche prescelte e oggetto dei contratti che il soggetto qualificato (ausiliato) stesso (a qualsiasi titolo) dovesse stipulare con Ferservizi, riguardanti le categorie merceologiche interessate all'avvalimento;
  - si impegnano a stipulare un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del candidato (ausiliato) a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per ogni singolo appalto.

Tutti i documenti di cui sopra, devono essere sottoscritti con firma digitale del Legale Rappresentante o di altro soggetto munito di apposita procura (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all'originale) del candidato e/o del soggetto ausiliario.

#### **Articolo 14 - Grandi imprese e leader di mercato**

L'impresa riconosciuta come leader di mercato nel suo settore può essere qualificata senza essere sottoposta all'iter qualificativo “**standard**” sopra descritto e senza il pagamento del contributo spese di cui al precedente articolo 8. L'Impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti artt. 10.3 e 12.1.



L'Impresa dovrà comunque procedere alla registrazione del profilo aziendale sul Portale Acquisti e selezionare le categorie merceologiche di interesse rientranti nel proprio perimetro di attività.

L'impresa viene riconosciuta come leader di mercato nel suo settore solo se:

1. è quotata in borsa o controllata dallo Stato (se l'Impresa fa parte di un gruppo societario detto requisito può essere posseduto anche solo dalla Capogruppo, purché partecipata al 100% da quest'ultima);
2. ha un fatturato globale di almeno 1 miliardo di Euro secondo l'ultimo bilancio approvato. L'Impresa dovrà produrre a tal fine un'autodichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore;
3. ha degli indicatori finanziari green all'interno del database Orbis;
4. è riconosciuta come leader di settore da terze parti (osservatori di mercato e/o fonti web ufficiali);
5. ha una buona performance e/o un vendor rating positivo qualora abbia già lavorato con il Gruppo FS Italiane;
6. è dotata di report pubblici sulla sostenibilità Truecost (Orbis);
7. non ci sono evidenze reputazionali negative in database nazionali ed internazionali per alcuna delle aziende del Gruppo e per alcuno dei suoi top manager;
8. la qualificazione dell'Impresa non comporta un rischio ambientale e/o reputazionale.

Nel caso di Operatore estero detti requisiti possono essere comprovati anche mediante la produzione di documentazione equivalente.

### Articolo 15 - Esiti della qualificazione

Il procedimento di qualificazione può avere una durata massima di 6 mesi, che decorrono dalla data in cui l'Istanza di qualificazione è pervenuta sul Sistema, **completa** di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal presente Regolamento, sebbene non ancora verificati nel merito, con la specifica indicazione della/le categoria/e merceologica/he a cui il candidato chiede di essere qualificato.

Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'Istanza è analizzata nel merito necessiti di chiarimenti/integrazioni, Ferservizi richiede al candidato, tramite il sistema di messaggistica del Portale Acquisti, di precisarne i relativi contenuti e/o d'**integrare le dichiarazioni** rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni. In caso di richieste di integrazione documentale **i termini vengono sospesi**, per riprendere a



decorrenza in conformità con quanto indicato al comma 1, dal giorno della ricezione da parte di Ferservizi dei **documenti integrativi, completi e corretti**.

La mancata integrazione di tutti i documenti richiesti e necessari al completamento della domanda **entro 2 mesi** dalla richiesta comporterà l'annullamento del procedimento di qualificazione. In tale caso, Ferservizi invierà un provvedimento di diniego e nessun rimborso potrà essere corrisposto all'operatore economico.

Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i candidati segnalino **una o più variazioni dei requisiti richiesti per la qualificazione**, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, rileva il termine in cui è pervenuta la nuova documentazione completa.

Ai fini della qualificazione al Sistema, Ferservizi si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai candidati.

L'esito del procedimento di qualificazione viene comunicato ai candidati entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte di Ferservizi.

L'operatore economico riceverà alternativamente, tramite il servizio messaggistica del Portale, comunicazione scritta circa l'esito dell'Istanza di qualificazione vale a dire:

- il provvedimento di qualificazione: in caso di esito positivo del procedimento di qualificazione che determina l'iscrizione dell'operatore economico nel Sistema di Qualificazione per la categoria merceologica per cui ha fatto istanza;
- il provvedimento di diniego della qualificazione: in caso di esito negativo del procedimento di qualificazione che non determina l'iscrizione dell'operatore economico nel Sistema di Qualificazione per la categoria merceologica per cui ha fatto istanza, recante le motivazioni di tale decisione.

### **Articolo 16 - Validità e Rinnovo della Qualificazione**

La validità della qualificazione è pari a **36 (trentasei) mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo mantenimento.

Tale periodo di validità non verrà interrotto da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere al rinnovo dell'iscrizione per i Sottosistemi a cui è interessato. Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, la predetta istanza **deve essere trasmessa almeno 6 mesi prima** della data di



scadenza del triennio di validità della qualificazione, corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Nelle more del rinnovo, la qualificazione in essere sarà mantenuta fino ad un massimo di 6 mesi.

Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la qualificazione al Sistema.

## **Articolo 17 - Segnalazione delle variazioni e Monitoraggio della Qualificazione**

### ***1. Segnalazione delle variazioni***

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono **comunicare a Ferservizi tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione** – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o durante il procedimento di qualifica. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese consorziate che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio stesso e le imprese ausiliarie dei cui requisiti i soggetti qualificati si siano avvalsi.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata **entro il termine di 30 giorni** dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.

Le variazioni devono essere comunicate e corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione nello specifico a titolo esemplificativo:

1 - per variazioni riguardanti l'assetto societario (fusioni, anche per incorporazione, scissioni totali e parziali, cessioni/conferimenti d'azienda o di rami d'azienda):

- a) atto modificativo della società;
- b) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello allegato “*Dichiarazione sostitutiva CCLAA*”), aggiornata con la variazione societaria avvenuta.

Qualora la documentazione di attestazione dei requisiti non sia disponibile alla data della comunicazione per la peculiarità della variazione (p.e. nel caso di prospettate variazioni riguardanti l'assetto societario), questa dovrà essere presentata non appena disponibile e comunque non oltre 30 giorni dall'avvenuta variazione.

2 - Per variazioni riguardanti i soggetti sottoposti a verifica di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del Codice:

- a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (modello allegato “*Dichiarazione sostitutiva CCLAA*”), aggiornata con la variazione avvenuta.



- b) dichiarazione assenza motivi di esclusione (modello allegato “*Dichiarazione assenza motivi di esclusione*”), resa dal Legale rappresentante per conto dei nuovi soggetti subentranti.

3 - Per variazioni riguardanti il ricorso al concordato preventivo:

- a) documenti di cui all’Articolo 13 del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese del ricorso presentato.

4 - Per variazioni riguardanti la composizione dei Consorzi e/o i requisiti in capo alle singole consorziate che hanno contribuito alla qualificazione:

- a) tutti i documenti attestanti il permanere dei requisiti per la qualificazione richiesti da questo Regolamento e dalla Normativa di ciascun Sottosistema.

Gli esiti della valutazione sono comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso comportino riflessi sulla qualificazione posseduta.

Fino alla comunicazione dell’esito Ferservizi si riserva di non invitare l’operatore economico qualificato alle gare indette.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d’ufficio della Qualificazione.

La durata della Qualificazione rimane comunque invariata e fissata in 3 anni dalla data del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

## ***2. Monitoraggio della qualificazione.***

Ferservizi, al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli operatori economici nel periodo di qualificazione:

- monitora periodicamente i requisiti di ordine generale attraverso dati e informazioni disponibili su sistemi informativi di Gruppo e/o ricevuti dalle competenti funzioni interne;
- verifica periodicamente i requisiti di capacità economico-finanziaria, i requisiti di capacità tecnico professionale e, ove applicabile, di Sostenibilità attraverso i dati e le informazioni disponibili su sistemi informativi di Gruppo;
- richiede l’eventuale aggiornamento della documentazione e valuta, anche su richiesta dell’operatore economico, l’aggiornamento della classe di interpello.

In generale, Ferservizi si riserva la facoltà di effettuare il **monitoraggio** sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico professionale e sostenibilità (ove applicabile) tramite **verifiche periodiche a campione** o in caso di ragionevole dubbio.



Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli operatori economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze di business intelligence e reputazionali. In tal senso Ferservizi si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'operatore economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. La sorveglianza effettuata sui soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa nonché il possesso dei requisiti di ordine generale.

In caso di variazione dei requisiti di qualificazione, Ferservizi valuterà eventuali provvedimenti riguardanti lo stato di qualificazione dell'operatore economico.

Nel corso del triennio di validità della qualificazione e ai fini del monitoraggio, Ferservizi potrà comunque procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo al soggetto qualificato anche mediante **visite ispettive e/o richieste documentali**.

### **Articolo 18 - Trasferimento della qualificazione**

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'operatore economico interessato richiesta di trasferimento – per il tramite della messaggistica disponibile su Portale Acquisti - unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento e nella Normativa di ciascun Sottosistema, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Laddove, ad avviso di Ferservizi, l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della qualificazione, alle nuove condizioni, sarà disposto, a decorrere dalla data di delibera dello stesso.

### **Articolo 19 - Ulteriori provvedimenti adottabili**



Ferservizi, nel periodo di validità dell'Iscrizione si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze documentate relative all'operatore economico qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o contratti di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze.

I provvedimenti vengono di seguito elencati:

1. *Sospensione della qualificazione/ Annullamento della sospensione della qualificazione*
2. *Revoca della qualificazione*
3. *Riduzione della classe di interpello*
4. *Innalzamento della classe di interpello*
5. *Estensione della qualificazione.*

I suddetti provvedimenti sono comunicati formalmente per iscritto, tramite il servizio messaggistica del Portale, al soggetto qualificato, entro massimo 15 giorni dalla data di adozione degli stessi, con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati.

### **1. Sospensione della qualificazione**

Per sospensione della qualificazione s'intende la temporanea esclusione dal Sottosistema o da una o più categorie merceologiche.

Ferservizi si riserva di procedere alla Sospensione della Qualificazione qualora sia stato accertato che il soggetto:

- a) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi di qualificazione ovvero sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- b) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Ferservizi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
- c) non si renda disponibile, nei tempi indicati da Ferservizi, all'invio della documentazione necessaria per il monitoraggio della qualificazione nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
- d) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti.

In caso di sospensione della qualificazione per mancanza dei requisiti di ordine generale, il provvedimento disposto è applicato a tutte le categorie merceologiche alle quali è iscritto l'operatore economico.

Il provvedimento di sospensione comporta la temporanea impossibilità per l'operatore economico di essere invitato alle procedure competitive.



L'operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la sospensione non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure competitive per la partecipazione alle quali la qualificazione sia un presupposto necessario né ricevere affidamenti diretti relativamente alle categorie merceologiche/Sottosistemi per le/i quale/i risulta sospeso. In caso di sospensione della qualificazione, Ferservizi concede all'operatore economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni.

Trascorsi **6 (sei) mesi** dalla data del provvedimento di sospensione, senza che sia stato dimostrato il venir meno delle cause alla base del provvedimento, Ferservizi procederà alla revoca della qualificazione e dovrà essere presentata una nuova Istanza di qualificazione.

L'operatore economico può richiedere l'annullamento del provvedimento di sospensione presentando apposita istanza e dimostrando a Ferservizi la risoluzione delle cause che l'hanno determinata.

Ferservizi, qualora verifichi con esito positivo la cessazione delle cause ostative alla base di tale provvedimento, comunica formalmente l'annullamento della sospensione della qualificazione, che decorre dal giorno della data della comunicazione.

## **2. *Revoca della qualificazione***

Per revoca della qualificazione s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un operatore economico già qualificato che comporta la perdita della qualificazione in una o più categorie merceologiche, con conseguente cancellazione, del soggetto qualificato dal Sottosistema.

La revoca della qualificazione è disposta da Ferservizi qualora sia accertato definitivamente che il soggetto qualificato:

- a) abbia perso anche soltanto uno dei requisiti minimi (Legali e di Integrità, Economico Finanziari, Tecnico Organizzativi e di Sostenibilità – ove previsto) di qualificazione;
- b) abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ad uno solo dei requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
- c) abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, o abbia cessato o sospeso le attività;
- d) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Ferservizi;
- e) sia incorso nella ulteriore ipotesi di sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, senza che l'operatore economico abbia dimostrato la risoluzione delle cause alla base del provvedimento;



f) non abbia garantito il rispetto di tutto quanto previsto agli articoli 10.3 e 22.

Qualora non sia già previsto dalla documentazione fornita dagli enti competenti in sede di verifica (es. certificato Agenzia delle Entrate per irregolarità fiscali), l'accertamento è da intendersi definitivo laddove l'atto presupposto non sia più soggetto ad impugnazione.

Ferservizi - prima dell'adozione del provvedimento di revoca - concede all'operatore economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni ovvero, potrà procedere direttamente all'invio del provvedimento di revoca senza concedere la possibilità di presentare osservazioni, qualora la revoca sia conseguente a un provvedimento di sospensione derivante da risoluzione contrattuale.

In caso di revoca della qualificazione per mancanza di requisiti di ordine generale, il provvedimento disposto sarà applicato a tutte le categorie merceologiche di competenza dell'operatore economico.

In caso di revoca della qualificazione, l'operatore economico non può presentare una nuova Istanza di qualificazione prima di 1 anno dalla data di comunicazione del relativo provvedimento<sup>2</sup>. In tal caso, il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'operatore economico abbia dimostrato a Ferservizi, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

Resta inteso che il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di revoca, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali Ferservizi o altra Società del Gruppo si avvalga del Sistema di Qualificazione o acquisire commesse in affidamento diretto.

### **3. Riduzione della classe di interpello**

Per riduzione della classe di interpello s'intende il provvedimento adottato nei confronti di un operatore economico già qualificato che comporta la riduzione della relativa classe di interpello, per una o più categorie merceologiche, ed è disposta da Ferservizi, qualora sia stato accertato che il soggetto qualificato abbia avuto delle variazioni che comportino un peggioramento dei requisiti.

L'operatore economico può richiedere di riesaminare il relativo provvedimento, entro **6 (sei) mesi** dalla data dello stesso, presentando apposita richiesta e dimostrando a Ferservizi la cessazione delle cause ostative. In tal caso, Ferservizi. comunica formalmente l'eventuale

---

<sup>2</sup> In caso di condanna a non contrattare con la Pubblica Amministrazione, vale il diverso termine previsto dal provvedimento di condanna.



rideterminazione della qualificazione con decorrenza dal giorno successivo alla data della comunicazione.

Trascorsi sei mesi dalla riduzione della classe di interpello senza che sia intervenuta la richiesta di riesame del provvedimento, per ottenere nuovamente la precedente classe posseduta, dovrà essere presentata una domanda di innalzamento classe.

#### **4. *Innalzamento Classe d'Interpello***

Il soggetto qualificato può chiedere l'innalzamento della classe di interpello presentando apposita Istanza come da modello "*Istanza Innalzamento classe di interpello*" allegato al presente Regolamento. In tal caso, il soggetto istante deve inserire a Sistema tutta la documentazione che concorre all'individuazione del nuovo limite delle prestazioni, comprovando il possesso dei relativi requisiti.

Il procedimento di innalzamento della classe di interpello può avere una durata massima di 3 (tre) mesi, che decorrono dalla data in cui l'istanza di innalzamento è pervenuta sul Sistema **completa** di tutte le dichiarazioni/documenti necessari per l'eventuale innalzamento (es. fatturato specifico/contrattuale). In caso di richieste di integrazione documentale **i termini vengono sospesi**, per riprendere a decorrere dal giorno della ricezione da parte di Ferservizi dei documenti integrativi, completi e corretti.

Il soggetto qualificato può richiedere l'innalzamento della classe di interpello in qualsiasi momento nel corso del triennio di validità della qualificazione. Ai fini delle gare deve far fede la classe di interpello posseduta al momento dell'invito, non rilevando eventuali innalzamenti successivi alla stessa.

I provvedimenti con cui sono disposti la riduzione o l'innalzamento della classe di interpello sono comunicati al soggetto interessato entro massimo 15 giorni dalla data della loro adozione. Nel caso di riduzione della classe di interpello sono indicate le motivazioni che l'hanno determinata.

#### **5. *Estensione della Qualificazione***

Il soggetto qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra/e categoria/e merceologica/che all'interno dello stesso Sottosistema, presentando apposita Istanza ed allegando tutta la documentazione necessaria. L'estensione è disposta nel caso in cui Ferservizi accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nel presente Regolamento e nella relativa Normativa del Sottosistema.

### **Articolo 20 - Monitoraggio delle prestazioni e Vendor Rating**



Ferservizi si riserva la facoltà di istituire un sistema di Vendor Rating (VR) al fine di monitorare il comportamento degli operatori economici iscritti nel Sistema nelle fasi di partecipazione alle procedure di selezione per le quali si è ricevuto il relativo invito e nelle successive fasi di esecuzione/gestione dei contratti d'appalto affidati. Di ciò sarà data ampia e preventiva comunicazione a tutti i soggetti iscritti al Sistema per la categoria oggetto di valutazione.

#### **Articolo 21 - Cancellazione volontaria**

Il soggetto qualificato può richiedere - in ogni momento - la cancellazione da uno o più Sottosistemi previa comunicazione scritta a Ferservizi.

Restano fermi gli obblighi già assunti.

La cancellazione volontaria da uno o più Sottosistemi comporta per l'operatore economico il mancato invito alle gare che verranno indette mediante il Sistema successivamente alla data di cancellazione.

#### **Articolo 22 - Responsabilità dell'operatore economico**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1337 del Codice civile l'operatore economico si obbliga a:

1. conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. operare nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non porre in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
3. osservare, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

All'operatore economico possessore di un account è imputata qualunque azione compiuta all'interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio account.

Gli operatori economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di diniego dell'Istanza di qualificazione o di revoca della qualificazione con conseguente cancellazione dai relativi Sottosistemi.



L'operatore economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema stesso, né di Ferservizi, e il medesimo operatore economico è pertanto responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito o di una qualsiasi delle norme del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

### **Articolo 23 - Garanzie e manleva**

Gli operatori economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne Ferservizi e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Ferservizi e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema, Ferservizi e/o altra Società del Gruppo FS Italiane che si avvale del Sistema di Qualificazione si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Le Società del Gruppo FS Italiane saranno manlevate da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli operatori economici presso il contatto eletto come domicilio indicato in fase di registrazione, vale a dire la casella di posta elettronica Certificata o strumento analogo per gli operatori con sede legale fuori dall'Italia e destinata alle comunicazioni, effettuate tramite la messaggistica del Portale stesso, inerenti all'attività svolta.

### **Articolo 24 - Trattamento dei dati personali**

Ferservizi garantisce che i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'operatore economico saranno trattati nel rispetto: del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy), e del Framework di Data Protection di Gruppo, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di Qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento nel Sistema, nonché per l'espletamento delle procedure di gara e affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula.



L'informativa completa è disponibile sul Portale Acquisti e costituisce parte integrante del presente documento. Con l'inoltro dell'Istanza di qualificazione, il candidato dà l'autorizzazione al trattamento dei propri dati per le già menzionate finalità.

### **Articolo 25 - Foro Competente**

Ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

### **Articolo 26 – Entrata in vigore e disciplina transitoria**

La presente versione del Regolamento, comprensivo dei relativi allegati, entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul Portale di cui all'articolo 1. Esso trova applicazione nei confronti di tutti gli operatori economici qualificati, con la precisazione che gli stessi – in sede di segnalazione delle variazioni e/o di monitoraggio della qualificazione e, in generale, di qualsiasi integrazione/modifica della documentazione già prodotta – dovranno presentare i documenti di cui agli articoli 12.1 e 10.3 del presente Regolamento e Ferservizi effettuerà i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione.

Per gli operatori economici che - alla data di entrata in vigore della presente versione del Regolamento - abbiano già trasmesso un'Istanza di qualificazione completa di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal Regolamento vers. REG.01 del 14/04/2023 e che risultano dunque in valutazione, il procedimento di qualificazione si concluderà ai sensi del citato Regolamento REG.01.